



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

maggio 2021

PROGETTO APPRENDISTATO RETE NORD EST

MATERIALI 2016-2020

IIS "U. Masotto" Noventa Vicentina, IS "GIORGI-FERMI"
Treviso, IIS "LEVI-PONTI" Mira, IIS "A. Pacinotti" Mestre



ISTITUTO SUPERIORE "GIORGI-FERMI"

Via S. Pelaio, 37 - 31100 Treviso - C.F. 94145570266





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Indice

INTRODUZIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO

RETE APPRENDISTATO NORDI-EST: DALLE ORIGINI AL MONITORAGGIO (2016-2021)	4
---	---

BANDI MINISTERIALI

Nota di trasmissione MI del Decreto Direttoriale n. 1068 del 19/10/2016	12
Decreto Direttoriale n. 1068 del 19/10/2016	14
Avviso procedura selezione ed finanziamento progettualità percorsi in apprendistato	23
Procedura "Linea strategica 2"	37
Candidatura della rete Apprendistato NORD EST	54
Abstract Progetto della rete Apprendistato NORD EST	55

DOCUMENTI DI INFORMAZIONE AL TERRITORIO *(disponibili anche i file .pptx)*

Glossario	67
Rete Apprendistato Nord Est - 1	69
Rete Apprendistato Nord Est - 2	92
Rete Apprendistato Nord Est - 3	100
Rete Apprendistato Nord Est - 4	121

DOCUMENTI DI PROGETTAZIONE

Accordo di rete Apprendistato Nord Est	132
Progettazione di un modello	135
Progetto	147
Protocollo formativo scuola-impresa	153
Protocollo formativo Istituto Levi Ponti - agenzia Adecco	158
Protocollo Istituto Masotto - datore di lavoro	165
Protocollo Istituto Giorgi Fermi - impresa	171

DOCUMENTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Manifestazione di interesse alunno	180
Manifestazione di interesse azienda	181
Apprendistato - classi Istituto Giorgi	182
Apprendistato - borsa di studio EBAV	183
Comunicazione conseguimento titolo di studio - Istituto Giorgi Fermi	188
Vademecum conclusivo	189

PFI

Scheda presentazione studente	195
PFI editabile	199
PFI tipo standard	210
PFI attrezzatura	236
PFI azienda auto	259

PFI azienda acqua	278
PFI a carico del datore di lavoro	300
Dossier Individuale	304
PFI termoidraulici	315
TIMESHEET E PRESENZE <i>(disponibili anche i file .xlsx)</i>	
Calendario e simulatore - Istituto Giorgi Fermi	347
Timesheet – Istituto Masotto	348
Calendario Mirano 2018-2020 Classe IV e Classe V	350
Calendario Mirano 2019-2021 Classe IV e Classe V	359
Ipotesi timesheet - quarta 2019	360
Ipotesi timesheet - quinta 2019	361
Registro presenze apprendistato - quinde 20-21	362
COVID	
Sospensione attività PCTO apprendistato	368
Comunicazione Aziende di ripresa stage	369
Comunicazione Aziende sospensione formazione interna	371
DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE <i>(disponibili anche i file .docx)</i>	
Valutazione - Formazione interna	373
Griglia voto condotta	379
Scheda Valutazione Apparati	381
Scheda valutazione tutor scolastico	387
Formazione interna 1 tutor aziendale	389
Formazione interna 2 tutor aziendale	392
Formazione interna 3 tutor aziendale	395
Formazione interna 4 tutor aziendale	398
Formazione interna 5 tutor aziendale	401
DOCUMENTI DI MONITORAGGIO	
Relazione apprendistato	404
Questionario	407
DOCUMENTI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI	
La tecnica della scuola	430
Giornale di Vicenza	431
FareImpresa - aprile 2018	432
Giornale di Vicenza	433
Evento on line - link youtube	434
Nota USR	435
Scheda segnalazione Anpal	436
Informativa - Catalogo delle Buone Prassi	437



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Introduzione dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

RETE APPRENDISTATO NORDI-EST: DALLE ORIGINI AL MONITORAGGIO (2016-2021)

La presente pubblicazione, redatta a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la promozione e la diffusione delle esperienze dell'apprendistato nel sistema dell'Istruzione, si ripropone di offrire un supporto metodologico e documentale a tutti coloro che intendano intraprendere il medesimo percorso delle quattro scuole che hanno fondato insieme, nel 2017, la *Rete Apprendistato Nord- Est*.

Gli Istituti sono:

IIS UMBERTO MASOTTO DI NOVENTA VICENTINA (VI) - CAPOFILA

IS GIORGI-FERMI DI TREVISO (TV)

IIS LEVI-PONTI DI MIRANO (VE)

IIS PACINOTTI DI MESTRE (VE)

L'apprendistato è una forma di apprendimento *on the job*, prevista dalla normativa italiana (D.lgs. 81/2015), che si suddivide in tre tipologie:


- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca

Nella nostra trattazione, ci occuperemo del primo tipo, quello seguito dalla Rete Apprendistato Nord-est, che ha permesso ai giovani apprendisti di conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, sia nel ramo tecnico sia nel ramo professionale.

L'attività, iniziata con una fase di orientamento nel terzo anno di scuola secondaria superiore, si è realizzata durante il quarto e quinto anno e ha visto gli studenti impegnati su tre fronti: frequenza scolastica, stage aziendale, lavoro in azienda. I ragazzi sono stati affidati ad un tutor aziendale (tutor interno) e ad un tutor scolastico (tutor esterno) che hanno co-progettato il percorso.

Le quattro istituzioni scolastiche hanno scelto due modelli differenti: apprendistato per classe intera o per singoli studenti. Il pensiero pedagogico-didattico di fondo rimane quello della personalizzazione dei percorsi, oggi più che mai attuale nell'Istruzione professionale, che mira ad individuare per ciascuno studente la modalità migliore per raggiungere la propria vocazione e la propria eccellenza.

Per taluni soggetti l'apprendistato ha costituito un valido argine alla dispersione scolastica, sostenendo una motivazione vacillante e consentendo la prosecuzione degli studi che, diversamente,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

sarebbero stati interrotti; per altri è stato invece una forma di valorizzazione dell'eccellenza, favorendo, attraverso la costruzione di un rapporto proficuo dello studente con l'impresa, la realizzazione di talenti personali apprezzati dal datore di lavoro e culminati, spesso, in assunzioni definitive.

Sia i progetti per singoli individui sia i progetti per classe possono avere opportunità e svantaggi. È fondamentale, per il Dirigente scolastico, il coinvolgimento attivo dei Consigli di Classe che devono essere informati e determinati nell'adesione. Non si può negare, infatti, che l'approvazione del progetto apprendistato da parte degli Organi Collegiali comporti oneri maggiori per il corpo docente, il cui orario, nel caso di gruppo classe impegnato in apprendistato, può essere adattato alle esigenze della situazione. È inoltre opportuno tener presente che anche in realtà come i Licei, che sembrano più lontani dalla mentalità sottesa ai progetti oggetto della trattazione, possono trovare giovamento per alcuni studenti che hanno difficoltà particolari (si vedano le slide della conferenza del 30 marzo 2021 in cui si parla dell'esperienza umbra).

A fronte delle notevoli risorse ministeriali impegnate per le prime due annualità del progetto, non vi sono stati successivi stanziamenti, pertanto le quattro scuole hanno impiegato fondi propri, spesso avvalendosi della disponibilità di docenti con forte motivazione e convinti della bontà dell'iniziativa, i quali non hanno lesinato sul tempo e sulle energie profuse.

La documentazione inserita nella presente pubblicazione segue l'ordine logico e cronologico dell'iter di realizzazione:

- a) bandi ministeriali
- b) documenti di informazione che descrivono la fase iniziale di comunicazione ai principali stakeholders della natura, delle tappe e della finalità del progetto
- c) documenti di progettazione che possono aiutare gli Istituti nella stesura del progetto di apprendistato
- d) documenti di realizzazione per seguire con gradualità lo sviluppo del progetto
- e) documenti di valutazione per fornire un supporto nella valutazione sia esterna sia interna
- f) documenti di monitoraggio del progetto
- g) documenti di diffusione che rappresentano le principali modalità di comunicazione con il mondo esterno del progetto e anche i suoi riconoscimenti in termini di qualità da parte di Anpal.

Alcuni di questi documenti sono resi disponibili nei formati originali aperti per una migliore fruizione.

Si sottolinea che, essendo stati modificati, dal 2017 ad oggi, sia l'impianto degli Istituti professionali (D.lgs. 61/2017) sia l'Alternanza scuola lavoro, ora PCTO (legge 148 del 30 dicembre 2018), occorrerà rivedere i contenuti dei documenti alla luce delle innovazioni appena citate. Inoltre, è necessario



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

considerare che la normativa fiscale (agevolazioni per le imprese) può aver subito variazioni negli anni.

Non è un caso che il primo documento allegato nel primo capitolo (Bando) sia firmato dalla dott.ssa Carmela Palumbo, attuale Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto: a lei il ringraziamento più sentito per aver favorito l'evento del 30 marzo e la presente pubblicazione. Un ringraziamento anche alla Dott.ssa Angela Riggio, Dirigente dell'Ufficio II, e alla prof.ssa Raffaella Gasparotto per il paziente lavoro di rifinitura. Un particolare menzione ai coordinatori del progetto, relatori nell'incontro del 30 marzo, che hanno trasmesso competenza, passione ed entusiasmo e ai Dirigenti Scolastici dei quattro Istituti per aver condiviso la documentazione prodotta.

Mariapaola Ceccato

Di seguito la normativa di riferimento sull'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, contenuta nel Decreto legislativo n°81/2015 (Jobs Act);

...

Capo V Apprendistato

Art. 41. Definizione

- 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.*
- 2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.*
- 3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.*

Art. 42. Disciplina generale

- 1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2,*

comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.

3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (nota 26).

7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale

rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

8. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno

cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per decesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

(nota 26) Per lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di cui alla presente lettera, per il periodo 24 settembre 2015-31 dicembre 2016, vedi l'art. 32, comma 1, lett. c), D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 43. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la

qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.

Art. 44. Apprendistato professionalizzante

[...]

Per approfondimenti <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Sistema-duale/Pagine/default.aspx>